

N. 16/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai coniugi Roberto Gentile e Luana Rizzotti, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 66 e ss. ccii;

ritenuto che gli istanti siano consumatori ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, avendo gli stessi contratto i propri debiti all'infuori di qualsivoglia attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

ritenuto, altresì, che possa trovare applicazione l'art. 66 co. 1 ccii, essendo i ricorrenti coniugi conviventi;

osservato che, a seguito della comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 co. 2 ccii, non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'art. 70 co. 3 ccii da parte dei creditori medesimi;

rilevato che i sigg.ri Gentile e Rizzotti hanno contratto debiti, a partire dal 2010, così riassunti dall'OCC (lo schema considera anche le prededuzioni):

CREDIT ORE	Prededuzi one	Privilegio	grado	Chirograf o
O.C.C. Importo residuo		1.539,51		
O.C.C. post omologa		634,40		
Advisor dr Zito		2.537,60		
Agenzia	924,92	7°		26,25
Entrate				
Agenzia	4.899,99	18°		617,30
Entrate				
Riscossione				



Agenzia Entrate	888,95	20°	
Riscossione			
Veritas	647,05	20°	171,80
Regione del Veneto	261,74	20°	
M.I.T. – Provveditorato	1.222,22		
Ames Spa	526,40		
Compass Banca Spa	26.702,43		
Lucadello Enrico	15.233,71		
Delta Informatica	3.932,00		
Condominio Mattuglie	10.306,36		
Whitestar	244,32		
4.711,51	7.622,65		58.982,79
TOTALE € 71.316,95			

osservato che i ricorrenti propongono ai creditori di mettere a loro disposizione € 250,00 mensili per 4 anni oltre alla somma di € 5.000,00, così da soddisfare integralmente le prededuzioni e i creditori privilegiati (€ 7.622,65) nonché i creditori chirografari, pari ad € 58.982,79, nella misura del 7,21%; ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Mestre (VE); osservato che viene, poi, dato atto che gli istanti, come detto consumatori, non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte; rilevato, quanto alla valutazione da compiersi ai sensi dell'art. 69 co. 1 ccii, che può affermarsi che gli istanti non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dovendosi sul punto osservare che l'indebitamento, soprattutto nei confronti delle finanziarie, è sorto nel 2010 con un primo finanziamento contratto quando i redditi del nucleo familiare erano compatibili con l'ammontare della rata mensile e si è poi aggravato negli anni in conseguenza del collocamento del sig. Gentile in CIGS nel 2011 e delle accresciute esigenze familiari legato allo stato di salute del figlio (si legga la integrazione del 15.9.2023); rilevato, inoltre, che appare plausibile che la sig.ra Rizzotti abbia sottoscritto uno dei finanziamenti con Compass dichiarando per mero errore di essere proprietaria di abitazione, posto che in altri contratti conclusi con la finanziaria era stato correttamente indicato che l'istante non era proprietaria di immobili e che il contratto sembra precompilato dalla finanziaria medesima;



osservato, infine, che, in assenza di contestazioni dei creditori in ordine alla convenienza della proposta, è preclusa a questo giudice ogni valutazione al riguardo;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Roberto Gentile e Luana Rizzotti;

dichiara chiusa la presente procedura;

dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 70 co. 8 e la sua comunicazione ai creditori ai sensi della medesima disposizione;

dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano;

dispone che l'OCC riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato della procedura;

dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti una relazione finale.

Si comunichi.

Venezia, 9.10.2023

Il G.D.

Dott.ssa

Silvia Bianchi

